

Permanenza ultradecennale nell'incarico di giudice delegato alle procedure concorsuali.
(Risposta a quesito del 19 settembre 2001)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 settembre 2001, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

- vista la richiesta della dott.ssa, giudice della sezione IV[^] lavoro del Tribunale di Roma, depositata il 13 giugno 2001;

rileva che:

1) La richiedente ha rappresentato di essere madre di tre bambini, di cui uno di anni due con necessità di assistenza continua poiché "tracheostomizzato e dipendente da un respiratore meccanico per una grave malattia neuromuscolare", situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

In relazione a tale situazione ha chiesto quale interpretazione debba essere prestata, con riguardo all'attività giurisdizionale, alla disciplina di cui all'art. 33 commi 2° e 3° legge n. 104/1992, che consente alla madre (o al padre) di usufruire - fino al 3° anno di vita del bambino (in alternativa al prolungamento dell'astensione facoltativa) - di un permesso giornaliero retribuito di due ore e - successivamente al terzo anno di vita del bambino - di tre giorni di permesso mensile.

Ha chiesto, inoltre, se in alternativa ai benefici della riduzione giornaliera dell'orario di lavoro e della fruizione dei tre permessi mensili, possa usufruire di un carico di lavoro significativamente ridotto e ciò anche per l'epoca successiva al compimento del 3° anno di vita del bambino.

2) La legge 5 febbraio 1992 n. 104, in quanto diretta ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana ed una ampia tutela dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, è di portata generale e, in linea astratta, è direttamente applicabile anche all'attività giurisdizionale. Con riguardo allo specifico istituto invocato, peraltro, appare problematico accertare quale sia il concreto atteggiarsi vuoi del riconoscimento dei c.d. permessi mensili, vuoi della prevista riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

Va rilevato, infatti, che il Consiglio con ripetute delibere ha affermato che il magistrato, per le sue peculiari funzioni, non è soggetto agli orari di lavoro degli impiegati dello Stato (delibera 15 luglio 1987) e che non ha l'obbligo della presenza in ufficio una volta che sia assicurata la funzionalità del medesimo (delibera 23 gennaio 1986).

L'obbligatoria presenza in ufficio, inoltre, è limitata al compimento di attività che abbiano riflesso esterno e siano collegate o ai calendari di udienza o alla necessità che il loro svolgimento avvenga con la dovuta trasparenza in funzione della garanzia della sua indipendenza ed autonomia.

La presenza obbligatoria in ufficio, del resto, è in funzione della efficienza del servizio giudiziario e, una volta che essa sia assicurata, il magistrato può disporre, secondo la sua discrezione, le modalità ed i tempi con i quali assolvere ai propri doveri dell'ufficio.

In tale contesto, quindi, il mero riconoscimento della possibilità di ottenere una riduzione dell'orario o di permessi giornalieri appare poco coerente sia con le esigenze poste a fondamento della tutela assicurata dalla legge 104/1992, sia con le esigenze di funzionalità e razionalità dell'ufficio.

3) La problematica - invero - appare suscettibile di essere ricondotta, con una più agevole e razionale possibilità di regolamentazione, nell'alveo della circolare del 10.4.1996 così come integrata con la delibera del Consiglio del 25.2.1998, con cui si raccomandava ai capi degli uffici di provvedere sulle richieste di organizzazione interna dell'ufficio provenienti da magistrati in stato di gravidanza, maternità o malattia, "così da configurare un impegno lavorativo del magistrato che, pur non inferiore quantitativamente, sia diverso e compatibile con i doveri di assistenza che gravano sulla lavoratrice".

Va dato atto, sul punto, che la circolare citata non prevede espressamente l'ipotesi in oggetto.

Si tratta, tuttavia, di una situazione che si può ritenere compresa nella medesima previsione di circolare sia perché ne condivide la ratio, sia perché l'art. 33, comma 4 legge n. 104/1992 prevede espressamente il cumulo dei permessi di cui ai commi 2 e 3 a quelli riconosciuti dalla legge 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri nonché l'applicazione dell'art. 7 della medesima

legge e delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 903/1977 (sulla parità di trattamento tra uomini e donne), normativa in base alla quale il Comitato di Studio per la realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale aveva proposto proprio l'adozione della delibera 10.4.1996 da parte del Consiglio.

Anche in questo caso, del resto, il beneficio è duplice: per l'ufficio che può fare affidamento su una pienezza di forze lavorative, nonché per il magistrato, il quale per un verso, non viene costretto ad assenze non desiderate ed all'inevitabile conseguente perdita di professionalità e, per altro verso, si vede assicurata una più razionale organizzazione del proprio lavoro.

Ne consegue che anche per questa ipotesi deve trovare applicazione l'invito ai dirigenti degli uffici di prevedere - con le modalità che potranno essere individuate in relazione al caso concreto e in proporzione alle diverse fasce di età del minore - una organizzazione del lavoro interna compatibile con le esigenze familiari dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1° legge 104/1992.

Tutto ciò rilevato

delibera

di rispondere come in motivazione".